

TI_GERICHTE 30.2017.43 vom 14. Mai 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-05-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2017.43

FR: TI_GERICHTE 30.2017.43 du 14 mai 2018

IT: TI_GERICHTE 30.2017.43 del 14 maggio 2018

Erwägungen

E. 20

aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; STFA H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1, concernente la ricorrente); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato; le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico ecc.) che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato; le divise e l'abbigliamento di servizio consegnati dal datore di lavoro o le prestazioni pecuniarie concesse in loro sostituzione sono trattate alla stregua di spese generali (N. 3003 DSD; cfr. anche RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

Non rientrano nelle indennità per le spese generali:

■ l'indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;

■ l'indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale (n. 3006 DSD),

salvo qualora (n. 3007 DSD)

■ l'indennizzo dei viaggi dal domicilio al posto di lavoro consista in un abbonamento generale o un abbonamento di una comunità tariffale per i mezzi di trasporto pubblici o in un contributo ad un tale abbonamento, se il dipendente effettua viaggi di servizio per circa 40 giorni all'anno o più; l'abbonamento metà-prezzo è invece escluso dal salario determinante;

■ l'indennizzo dei pasti abituali sia di entità insignificante e non venga versato in contanti e il calcolo dell'importo dello stesso comporti oneri amministrativi sproporzionati. Se il buono pasto, altri buoni di ristoranti o le riduzioni concesse sui pasti hanno un valore superiore a 180 franchi al mese, l'importo eccedente questo limite fa parte in ogni caso del salario determinante.

Le indennità per adeguate spese di abitazione degli espatriati possono essere riconosciute come spese generali durante al massimo un anno se è comprovato il mantenimento di un'abitazione durevolmente a disposizione per uso proprio all'estero o in Svizzera (n. 3008 DSD).

Per costante giurisprudenza del TF, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad

effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid. 4.3.2).

Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfaitari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96 dell'11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfaitario (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; R DAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

Ai sensi del marginale n. 3011 DSD il riconoscimento delle spese generali da parte dell'autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell'ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d'imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e il N. 52 delle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell'attestazione delle rendite, edite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni), esse possono essere

accettate anche dalle casse di compensazione.

Se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (n. 3012 DSD).

Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato dall'■autorità fiscale, va considerato l'■importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d'■imposta (v. la cifra 13.2 del certificato di salario e il N. 53 delle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell'■attestazione delle rendite, edite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall'■Amministrazione federale delle contribuzioni), a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l'■automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (N. 3013 DSD).

Gli importi forfettari devono corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (n. 3014 DSD).

Se le prestazioni designate quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso contrario si deve procedere alla correzione (n. 3015 DSD).

Se non esiste un regolamento spese approvato dall'■autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese generali ai fini della dichiarazione d'■imposta né sulla base di giustificativi o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari (v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di compensazione deve stimarle (N. 3016 DSD).

2.4. Nel caso di specie TERZ 1 è stato assunto ■in qualità di direttore del RI 1 ■ricorrente dal 1° febbraio 2014 (doc. A2). Le ■mansioni del direttore sono la gestione del RI 1, _____ e delle attrezzature e installazioni comuni, nei limiti e secondo le direttive fissate dal Comitato e dalle società di cui il RI 1 è azionista■. Al contratto di lavoro è stato allegato il mansionario del direttore (doc. A2).

Oltre allo stipendio di fr. 8'000 lordi al mese per tredici mensilità (fr. 104'000 nel 2015 [senza bonus] e fr. 109'416.65 nel 2016 [senza bonus]: cfr. certificati di salario, doc. A4 e A5), ■viene corrisposto un importo forfettario di CHF 150.- mensili quale rimborso per le spese telefoniche e per le trasferte sul territorio cantonale■ (doc. A2).

Nel certificato di salario figura l'■importo annuo di fr. 1'800 (fr. 1'650 nel 2014, essendo attivo da febbraio), a titolo di ■spese generali fisse■ (doc. A3), rispettivamente ■altre spese forfetarie■ (doc. A4, A5).

Il regolamento spese generale e il regolamento spese complementare per il personale dirigente del ricorrente è stato definito con la _____ e quindi approvato dall'■autorità fiscale (cfr. anche doc, XXIV) e costituisce la base del rimborso spese generali sulla base di un forfait annuo di fr. 1'800 per un grado di occupazione a tempo pieno.

Con scritto del 29 luglio 2014 la _____ ha evidenziato di aver esaminato il regolamento spese generale ed il regolamento spese per il personale dirigente del RI 1 ed ha comunicato l'accettazione dei regolamenti spese menzionati che le ritorniamo con le seguenti osservazioni (ammontare delle spese forfetarie per gradi di occupazione al 100%) Secondo giurisprudenza del Tribunale Federale, in caso di versamento da parte del datore di lavoro di un'indennità forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal proprio dipendente, la deduzione per altre spese professionali secondo gli art. 25 cpv. 1, lett. c LT e art. 26 cpv. 1, lett. c LIFD non può più essere concessa. Questo a meno che il contribuente, comprovando che le spese effettive sopportate superano l'ammontare dell'indennità forfetaria ricevuta, chieda di beneficiare della deduzione delle spese effettive. In tal caso sarà deducibile unicamente la parte che eccede l'indennità forfetaria () Rammentiamo che sui certificati di salario rilasciati dal RI 1 dovrà figurare la dicitura Regolamento spese approvato dalla _____ in data 29 luglio 2014 (allegato doc. 18).

Il regolamento spese complementare per il personale dirigente, sottoscritto dall'allora Presidente, _____, prevede all'art. 3 (spese forfetarie) che nell'ambito dell'attività professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come pure per l'acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di conseguenza corrisposta un'indennità forfetaria annua.

L'indennità forfetaria compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per evento. In questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse piccole spese scaglionate nel tempo non possono essere addizionate, anche quando avvengono nell'ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in occasione di un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari dell'indennità per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente queste piccole spese fino a CHF 50.

Sono considerate piccole spese ai sensi del presente regolamento complementare, in particolare:

- gli inviti di partners commerciali per piccole consumazioni al ristorante
- gli inviti di partners commerciali per consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi, escluso tuttavia il catering-service
- i regali in occasione di inviti di amici commerciali, come fiori o alcolici
- i pasti intermedi (pranzi e cene durante i viaggi di lavoro possono tuttavia essere conteggiati)
- le mance (le mance possono essere aggiunte all'importo della fattura per giudicare se si tratta di una piccola spesa)
- le telefonate professionali da apparecchi privati
- gli inviti e i regali ai dipendenti
- i contributi ad istituzioni, associazioni, ecc.
- le spese accessorie per e con i clienti, senza ricevuta
- le piccole spese in occasione di colloqui e riunioni

- i biglietti di tram, bus, taxi
- le tasse di parcheggio
- i viaggi di lavoro con l'automobile privata nel raggio locale (30 km)
- le spese per il portabagagli (facchino), le spese per il guardaroba
- le spese postali e telefoniche
- le spese per la pulizia dei vestiti (allegato al doc. 18).

L'art. 4 prevede inoltre che l'importo delle spese forfetarie versato è da riportare nel certificato di salario nella rubrica rappresentanza, alla cifra 13.2.1.

Il

E. 21

marzo 2018 la _____ ha confermato che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti nella forma e nei limiti previsti dal regolamento spese autorizzato (doc. XXIV). Il regolamento spese complementare per il personale dirigente del RI 1 prevede il versamento di un importo annuale di fr. 1'800 ai direttori generali. Il rimborso forfetario copre tutte le spese di rappresentanza e altre piccole spese fino a fr. 50 per singola spesa che il dirigente ha preso in carico nell'ambito del suo ruolo di rappresentanza del RI 1. Di conseguenza il beneficiario del rimborso forfetario non può più ottenere il rimborso di queste spese presentando i relativi giustificativi. Il regolamento spese complementare per il personale dirigente definisce il genere di esborso coperto dal rimborso forfetario indicando una lista di spese che sono di regola sostenute nell'ambito del ruolo di rappresentanza (punto 3: spese forfetarie). Le spese di rappresentanza che superano il limite di spesa stabilito dal regolamento spese complementare per il personale dirigente (importi superiori a fr. 50) sono di regola rimborsate separatamente sulla base della presentazione del relativo giustificativo, come previsto dal regolamento spese generale che è applicabile a tutti gli altri generi di spesa sostenuti dal dirigente che esulano da quelli inclusi nel rimborso forfetario (doc. XXIV).

Chiamato dalla Cassa, in data 3 agosto 2017, a produrre i giustificativi atti a comprovare l'entità delle rifusioni forfetarie versate a TERZ 1 e di precisare, in caso di loro mancanza, per quale motivo non sono stati conservati (doc. 19), il ricorrente ha precisato che il certificato di salario costituisce valido giustificativo e non si può pretendere che vengano tenuti i giustificativi delle spese sostenute dal direttore quando ne è stato concordato il rimborso su base forfetaria, d'intesa con l'Autorità fiscale e secondo gli stessi criteri definiti nei Regolamenti e nelle DSD () (doc. 20). In seguito l'amministrazione ha chiesto la produzione delle schede contabili _____ (spese di rappresentanza) e _____ (spese diverse). L'insorgente le ha trasmesse il 5 settembre 2017 (doc. 24).

Con il ricorso il RI 1 ha prodotto _____ (doc. I, pag. 5, ad 11) una distinta delle spese di TERZ 1 rimborsate a forfait nel periodo 2014-2016 (doc. A8) per gli anni 2014, 2015 e 2016, _____ (doc. I), per complessivi fr. 943 nel 2014, fr. 967 nel 2015 e fr. 1'549.60 nel 2016. Esse consistono nelle spese telefoniche (fr. 59 al mese; cfr. doc. A6 e A7) e nelle spese di trasferta a fr. 0.70 al km.

2.5. Come ricordato, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique

VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).

Il riconoscimento delle spese generali da parte dell'■autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese,

come in concreto, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (n. 3012 DSD). Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi non vi fosse un regolamento spese approvato dall'■autorità fiscale, va considerato l'■importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d'■imposta, a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l'■automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (N. 3013 DSD).

Tuttavia le condizioni per considerare che l'■accordo approvato dal fisco debba essere fatto proprio anche dalla Cassa di compensazione, come prevedono i marg. 3011 e seguenti DSD, sono adempite, poiché le spese approvate non appaiono eccessive e sono ammesse dalla LAVS.

Per quanto concerne l'■ammontare delle spese, il regolamento prevede un rimborso forfettario, senza conservazione di giustificativi, di fr. 150 al mese, per tutte le spese di rappresentanza e altre piccole spese fino a fr. 50 per singola spesa, a fronte di un salario di fr. 8'000 lordi per tredici mensilità per un'■attività dirigenziale che implica per sua natura la necessità di assumersi spese bagatella i cui giustificativi non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo difficilmente (cfr. art. 3 del regolamento: ■gli inviti di partners commerciali per piccole consumazioni al ristorante, gli inviti di partners commerciali per consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi, escluso tuttavia il catering-service, i regali in occasione di inviti di amici commerciali, come fiori o alcolici, i pasti intermedi (pranzi e cene durante i viaggi di lavoro possono tuttavia essere conteggiati), le mance (le mance possono essere aggiunte all'■importo della fattura per giudicare se si tratta di una piccola spesa), le telefonate professionali da apparecchi privati, gli inviti e i regali ai dipendenti, i contributi ad istituzioni, associazioni, ecc., le spese accessorie per e con i clienti, senza ricevuta, le piccole spese in occasione di colloqui e riunioni, i biglietti di tram, bus, taxi, le tasse di parcheggio, i viaggi di lavoro con l'■automobile privata nel raggio locale (30 km), le spese per il portabagagli (facchino), le spese per il guardaroba, le spese postali e telefoniche, le spese per la pulizia dei vestiti■).

L'■importo approvato dall'■autorità fiscale non è eccessivo ed è adeguato e congruo per rapporto alla natura dell'■attività svolta. Esso figura chiaramente nei rispettivi certificati di salario (doc. A3, A4 e A5).

Questo Tribunale rileva del resto che il Regolamento spese complementari per il personale dirigente _____, che rammenta come il regolamento spese deve essere previamente accettato dalla Cassa, ma che in concreto può essere preso come paragone per stabilire se il rimborso previsto è eccessivo, prevede per un salario lordo annuale da fr. 120'000 a fr. 250'000 il riconoscimento di un importo massimo per spese di rappresentanza di fr. 8'000 all'■anno, ossia, facendo le dovute proporzioni, un ammontare nettamente superiore rispetto ai fr. 1'800 previsti in concreto a fronte di un salario lordo annuo di fr. 104'000.

Circa la seconda condizione, e meglio il riconoscimento di queste spese a livello di LAVS, va evidenziato che interpellata dal TCA, la _____ ha affermato che ■ fanno parte delle spese coperte dal rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF le chiamate professionali effettuate tramite apparecchi telefonici privati fino ad un costo di 50 CHF a chiamata■ e ■ le trasferte professionali con veicolo privato con partenza dalla sede del RI 1 ed entro un raggio di 30 chilometri■ (doc. XXIV).

Per quanto concerne le spese telefoniche, TERZ 1 paga un abbonamento mensile di fr. 59 per il suo cellulare privato.

Il fisco ha affermato che ■ trattandosi di un importo mensile unico del costo di 59 CHF, quindi superiore al limite di singola spesa di CHF 50, non rientrerebbe nel forfait di 1800 CHF annui ma dovrebbe essere rimborsato separatamente. Ma, nel caso in cui il cellulare privato è utilizzato prevalentemente per questioni professionali (oltre il 50% delle chiamate), è ritenuto fiscalmente neutro e quindi autorizzato un rimborso pari al 75% del costo dell'abbonamento. Nel caso del signor TERZ 1 il costo rimborsabile sarebbe pari a circa 45 CHF al mese per cui esso rientra nel limite di spesa previsto dal regolamento spese per il personale dirigente■.

Certo, la Cassa sostiene che non è stato comprovato che il cellulare è utilizzato prevalentemente a scopo professionale e contesta la conclusione del fisco.

Tuttavia, come rileva il ricorrente, a TERZ 1 non è stato fornito alcun telefono aziendale, poiché quello attribuito al precedente segretario provocava costi ben maggiori (fr. 178 nel luglio 2013 e fr. 167 nel gennaio 2014 [cfr. doc. XV/ 1 e 2]), ma gli è stato rimborsato l'abbonamento del telefono privato utilizzato a scopi aziendali. Ciò, sia per migliorarne la sua reperibilità anche nei giorni di riposo, sia per razionalizzare e sburocratizzare la tenuta dei giustificativi.

Avendo concordato un rimborso a forfait con il fisco, l'interessato non ha annotato le telefonate aziendali, proprio perché l'accordo doveva semmai semplificare e non rendere più difficile, il conteggio delle spese.

Ne segue che esse, come affermato dal fisco, vanno riconosciute.

Relativamente alle spese di trasferta, il fisco ha evidenziato che

fanno parte del forfait ■ le spese professionali con veicolo privato con partenza dalla sede del RI 1 ed effettuate entro un raggio di 30 chilometri■, mentre è esclusa la spesa per pernottamenti in hotel (doc. XXIV).

Anche in questo caso, non vi è motivo per scostarsi dalle conclusioni della _____. L'interessato ha prodotto, a titolo indicativo, e non esaustivo (cfr. doc. I), alcune trasferte effettuate durante l'orario di lavoro che ha potuto ricostruire a ritroso esaminando la propria agenda. Egli non ha tuttavia indicato minuziosamente ogni suo spostamento, avendo concluso un accordo con il fisco che comprendeva il riconoscimento delle spese di trasferta in un raggio di 30 km.

La circostanza che gran parte di queste trasferte si trovano sul tragitto tra la casa ed il lavoro non permette alla Cassa di ritenere che esse non possono essere riconosciute in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 OAVS. Infatti, un conto è il trasferimento, diretto, dal luogo di domicilio al posto di lavoro e viceversa, che non è riconosciuto quale spesa ai sensi della LAVS. Un altro conto sono invece le trasferte eseguite nell'ambito dell'attività lavorativa, che pur

trovandosi sul medesimo percorso, non hanno quale scopo quello di andare al luogo di domicilio o sul luogo di lavoro abituale, bensì sono effettuate perché necessarie per l'attività lavorativa.

Se il dipendente, per motivi di lavoro, parte dalla sede della società per partecipare ad una riunione che si trova sul medesimo percorso e poi ritorna presso la sede della società, le spese vanno riconosciute, poiché non rientrano nel medesimo concetto di spesa per il tragitto tra posto di lavoro e casa.

L'insorgente ha del resto rilevato che la tabella A8, prodotta in sede di ricorso, è unicamente indicativa, a campione e non esaustiva e che è stata ricostruita a posteriori, sulla base dell'agenda dopo che la Cassa, inaspettatamente, ha chiesto i giustificativi, che non sono stati conservati poiché, avendo ottenuto l'approvazione del fisco per un rimborso spese forfetario, TERZ 1 ed il suo datore di lavoro non hanno ritenuto necessario tenere i giustificativi.

Certo, la tabella A8, prevede alcune trasferte oltre il raggio di 30 km od altre spese non rientranti nell'accordo con il fisco e fa stato di un importo complessivo per spese di fr. 3'459.60, in luogo dei fr. 5'250 forfetari previsti per il periodo da febbraio 2014 a dicembre 2016.

Tuttavia, come più volte evidenziato, l'insorgente ha sottolineato di aver dovuto ricostruire le spese a posteriori, non avendo conservato i giustificativi poiché il fisco aveva approvato il regolamento spese per il personale dirigente che gli permette un rimborso di fr. 150 al mese. La tabella non è esaustiva, ma solo indicativa ed inoltre non comprende tutte quelle piccole spese bagatella che per loro natura sono difficilmente comprovabili (cfr. anche l'estratto del Regolamento spese complementare per il personale dirigente della Conferenza fiscale svizzera, stato 18.01.2018 www.steuerkonferenz.ch : [] nell'ambito dell'attività professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come pure per l'acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di conseguenza corrisposta un'indennità forfetaria annua. L'indennità forfetaria compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per evento. In questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse piccole spese scaglionate nel tempo non possono pertanto essere addizionate, anche quando avvengono nell'ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in occasione di un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari dell'indennità per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente queste piccole spese fino a CHF 50).

La circostanza che TERZ 1 è già stato oggetto di una ripresa come quella in esame per un lavoro simile presso una struttura simile nel _____ non è motivo per modificare l'esito del ricorso poiché in quel caso la fattispecie non è stata esaminata dal Tribunale ritenuto che le parti non hanno impugnato la decisione. Inoltre, ogni caso va esaminato singolarmente, sulla base delle sue caratteristiche specifiche.

Anche per questo motivo il trattamento del precedente segretario, che non avrebbe beneficiato di un rimborso forfetario delle spese pur guadagnando di più del direttore odierno, non è un motivo per non riconoscere la correttezza delle spese forfetarie nel preciso caso di specie.

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'■autorità fiscale ha confermato di aver approvato un rimborso forfetario di fr. 150 al mese per l'■attività dirigenziale di TERZ 1 e ritenuto che essa non appare eccessiva e che non è incompatibile con il diritto AVS (cfr. n. 3012 DSD), rammentati i motivi di semplificazione amministrativa, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dall'■accordo approvato dal fisco.

In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno del resto possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Ne segue che anche in ambito LAVS il rimborso forfetario va riconosciuto. Il ricorso va di conseguenza accolto e la ripresa va annullata.

2.8. Il ricorrente, rappresentato dal proprio Presidente (cfr. doc. I), ha chiesto le ripetibili (cfr. sentenza dell'■11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 8 e sentenza 30.2004.78 del 21 marzo 2005).

Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid.5, DTF 119 Ib 412, DTF 112 V 86 consid.4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid.4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensorderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l'■assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

Inoltre, l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid.5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid.4a).

In concreto, l'■avv. RA 1, che rappresenta il ricorrente in qualità di Presidente del RI 1 e non come avvocato indipendente (cfr. doc. I; cfr. anche sentenza 30.2004.78 del 21 marzo 2005), non ha dovuto agire in una causa complessa la cui posta in gioco era importante e nemmeno risulta dagli atti che il lavoro svolto ha impedito notevolmente la sua attività professionale. Per cui non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr.

sentenza dell'11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 8: La società ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene parzialmente vincente in causa, non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr.DTF 110 V 82).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.